Giustizia Sportiva

Federazione Italiana Tennistavolo
Prot. n 124
11/01/2016

DECISIONE N. 1 / 2016

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto dai Sigg.ri:

Avv. Eraldo LIBERATI – Presidente
Avv. Giuseppe MATANO – componente
Avv. Vanessa CARANCINI – componente

riunita nella Camera di Consiglio in data 08 Gennaio 2016 per decidere in ordine al procedimento disciplinare pos. 11/2015, nei confronti del Sig. Marco PAPALINI, per la violazione degli art. 2.2 e 5 del vigente Regolamento di Giustizia per i fatti avvenuti in Senigallia il giorno 15.11.2015;

acquisito il fascicolo della Procura Federale;
preso atto della richiesta in data 11.12.2015 del Tesserato ex art. 46 del vigente Regolamento di Giustizia, per l'applicazione della sanzione dell'ammonizione ex art. 11, lett. a) del Regolamento medesimo;
tenuto conto del nota del Procuratore Federale in pari data 11.12.2015;
preso atto della mancanza di osservazioni espresse in data 18.12.2015 da parte della Procura Generale dello Sport in ordine alla richiesta di applicazione della sanzione concordata;

FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO - Stadio Olimpico - Curva Nord - Foro Italico
00135 - Roma - Tel. 06/36857395 - Fax 06/3204714 - fitet@fitet.org - www.fitet.org
PARTITA IVA: 01385821002 - CODICE FISCALE: 05301810585

Federazione Sportiv riconosciuta dal Co
Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal Comitato Italiano Parali

RITENUTE

- corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti;
- congrua la sanzione indicata;

P.Q.M.

Delibera all'unanimità di dichiarare, ex ar.t. 46 del vigente Regolamento di Giustizia, l'efficacia dell'accordo intercorso tra le parti recante la sanzione dell'ammonizione ex art. 11, lett. a) del Regolamento medesimo.

MANDA

Alla Segreteria Federale di comunicare la presente decisione all'interessato e al Procuratore Federale, nonché di pubblicarla.

Così deciso in Roma, 08 Gennaio 2016.

Il Presidente F.to Avv. Eraldo Liberati

Il componente F.to Avv. Giuseppe Matano

Il componente F.to Avv. Vanessa Carancini

Si avverte che, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Regolamento di Giustizia, l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dell'incolpato.